

Civile Sent. Sez. 3 Num. 11290 Anno 2020

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 12/06/2020

### **FATTI DI CAUSA**

CZ proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Bari avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa a suo danno da MZ, lamentando l'omessa notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento. Il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensione del processo esecutivo, ma il collegio, adito ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., revocava l'ordinanza e sospendeva la procedura esecutiva. Pertanto, MZ, creditore procedente, provvedeva ad introdurre il giudizio di opposizione nel merito. Il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione, condannando il debitore opponente alla refusione delle spese processuali.

Avverso tale sentenza CZ ha proposto ricorso per cassazione - ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - articolato in due motivi.

MZ ha resistito con controricorso e ha depositato memorie difensive, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., con allegata documentazione a sostegno dell'eccezione di res iudicata.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.1 Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 140, 156, 491 e 617, primo comma, cod. proc. civ. In particolare, il ricorrente afferma che il Tribunale, una volta accertata la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, avrebbe errato nel ritenere che la successiva proposizione dell'opposizione abbia avuto effetti sananti ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

Sottolinea, a tal fine, che l'atto di pignoramento non era entrato nella sua sfera di conoscibilità, neppure in modo irregolare, e che ne aveva avuto conoscenza solo a seguito di un'ispezione ipotecaria.

1.2 Il motivo è infondato.

Questa Corte, intervenendo sul tema dell'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi, ha nettamente distinto il caso del precetto, da quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi, rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Pertanto, nel caso del precetto è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell'atto - di cui la proposizione

dell'opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata (Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 - 01).

A contrario, col riferimento al caso dell'omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è - ex latere debitoris - quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 19498 del 23/08/2013, Rv. 627585 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24527 del 02/10/2008, Rv. 604734 - 01).

Difatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione - che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell'opposizione stessa da parte del debitore (Sez. 3, Sentenza n. 5906 del 17/03/2006, Rv. 592234 - 01)

1.3 Né può ipotizzarsi che, nel caso in esame, si sia in presenza di una notifica inesistente e quindi insanabile.

Anzitutto, questa eventualità non è stata prospettata neppure dal ricorrente. In secondo luogo, l'inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:

- a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

- b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).

1.4 Inoltre, con specifico riferimento ad un asserito vizio di notifica del pignoramento, sanato per la proposizione dell'opposizione, questa Corte ha poi chiarito che la parte che propone ricorso per cassazione ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio del diritto di difesa che ne è derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693 - 01).

Nella specie, il ricorrente non ha indicato alcuna specifica attività difensiva il cui compimento sia stato pregiudicato dal vizio di notificazione dell'atto di pignoramento.

1.5 Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016); in ciò distinguendosi dall'atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017)".

1.6 In applicazione di tale principio, il motivo in esame è infondato e deve essere rigettato.

2.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 138, 139, 140, 149, 475, 479, 480 e 617 cod. proc. civ. La censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non potessero trarsi dai documenti «indicazioni idonee a mettere in discussione il profilo della presunzione di conoscibilità da parte del destinatario». Il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe malamente esaminato gli esiti documentali della notificazione, essendo rimasto assolutamente incerto se la notifica sia avvenuta ai sensi dell'art. 140 o dell'art. 149 cod. proc. civ. Comunque, in entrambi i casi la notifica non sarebbe valida, in quanto carente dell'indicazione delle attività svolte dall'agente postale in sede di consegna della cartolina dell'avviso di avvenuto deposito ex art. 149 cod. proc. civ.

2.2 Deve escludersi, diversamente da quanto opina il controricorrente, che in questo caso possa venire il rilievo l'eventuale sanatoria del vizio per raggiungimento dello

scopo (da cui lo MZ farebbe discendere la carenza di interesse ad agire del ricorrente). Infatti, per le ragioni precedentemente esplicitate (par. 1.2), la notificazione del titolo esecutivo e del precetto di cui il debitore sia venuto a conoscenza dopo la notificazione del susseguente atto di pignoramento non è suscettibile, neppure in astratto, di sanatoria per raggiungimento dello scopo, atteso che tale scopo è proprio quello di evitare che il creditore sottoponga i beni del debitore a pignoramento.

2.3 Tuttavia, nella parte in cui si pone in dubbio l'iter del processo notificatorio, il ricorrente finisce col prospettare censure in fatto, relative a circostanze il cui accertamento è rimesso in via esclusiva al giudice di merito. In sostanza, il motivo sollecita una rivisitazione dei presupposti fattuali su cui il giudice di prime cure ha, con motivazione ampia ed esaustiva (pag. 5-7), rigettato l'opposizione del debitore. Sotto questo profilo, il motivo in esame è inammissibile.

2.4 Il ricorrente sostiene, inoltre, che il procedimento notificatorio non si sarebbe perfezionato, con specifico riferimento all'indicazione delle attività svolte dall'agente postale in occasione della consegna della cartolina dell'avviso di avvenuto deposito. Per questo verso, la doglianza è infondata in quanto il ricorso non offre alcuno spunto per superare l'orientamento di questa Corte secondo cui, nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Sez. 6-3, Ordinanza n. 32201 del 12/12/2018, Rv 651828 - 01).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.